

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Costituzione della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici e Linee Guida inerenti al funzionamento e all'operatività della medesima, quale organo consultivo della regione, ai sensi dell'articolo 5, commi da 3 a 9, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 1, comma 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 come in ultimo modificato dall'art. 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024 n.3.

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni concernente “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”;
- Vista** la Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i “Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della Legge regionale 28 marzo 1995, n. 22”;
- Vista** la Circolare n. 23 del 31 dicembre 1999 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Direzione Bilancio e Tesoro - Gruppo VIII - Servizio Ispettivo - punto 6) *“Tipologia di atti per i quali permane l'obbligo di invio alla Ragioneria Centrale”* che recita testualmente *“si ritiene che gli atti prodotti dalle Amministrazioni attive e dai quali non discenda direttamente o in via mediata un obbligo di pagare, non siano da assoggettare all'esame delle Ragionerie Centrali. In buona sostanza, ci si riferisce a taluni atti che, precedentemente alla riforma del controllo, pervenivano alla Ragioneria Centrale per l'acquisizione del c.d. visto semplice”*;
- Visto** il Decreto Assessoriale n. 52/Gab del 07 ottobre 2002, con il quale è stata istituita la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici;
- Vista** la L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii. come modificata dalla L.R. 12 ottobre 2023 n.12 come in ultimo modificata dall'art.122 della L.R. 31 gennaio 2024 n.3;
- Visto** l'articolo 5 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dalla L.R. 12 ottobre 2023 n.12 e ss.mm.ii. ed in particolare i commi dal 3 al 9 che disciplinano la costituzione e le funzioni della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici;
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dalla L.R. 12 del 12 ottobre 2023 e ss.mm.ii., con decreto dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è costituita la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, quale organo

consultivo della Regione, che assume le seguenti funzioni:

- esprimere parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della Commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali;
- svolgere attività di consulenza tecnica per la Regione con riferimento a problematiche di particolare complessità e, su richiesta di parte, per gli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- rilasciare pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, come in ultimo modificata dalla L.R. 12 del 12 ottobre 2023 e ss.mm.ii., l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con proprio successivo decreto determina le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Visto il comma 14 dell'art. 1 della L.R. 12/2023 il quale dispone che: *“I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'art. 5 ed ai commi 4 e 7 dell'art. 9 della L.R. n.12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana”*;

Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 dell'1/6/2022;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2024, “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 20 gennaio 2024;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 20 gennaio 2024;

Visto il D.P.Reg. n. 777/Area 1[^]/SG del 15 novembre 2022 con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visto il D.P.Reg. n.448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, per la durata di anni due a decorrere dal 14 febbraio 2023;

Visto il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 7 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.69 del primo marzo 2024, l'Ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.A. n. 37/Gab del 28/07/2023 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità di composizione della Commissione regionale dei Lavori Pubblici;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii. modificata

- Ritenuto** dalla L.R. n.12/2023 quest'ultima come modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n.3, occorre costituire la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici; che con successivo Decreto Assessoriale, da adottare ai sensi del comma 9 dell'art. 5 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificata dalla L.R. n.12/2023 e ss.mm.ii., saranno stabilite le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della Commissione;
- Ritenuto** di dover procedere all'adozione del provvedimento di Costituzione della Commissione Regionale Lavori Pubblici e delle Linee Guida inerenti al funzionamento e all'operatività della medesima, quale organo consultivo della regione, ai sensi dell'articolo 5, commi da 3 a 9, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 1, comma 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 come in ultimo modificato dall'art. 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024 n.3;
- Acquisiti** i pareri favorevoli previsti al comma 14 dell'art. 1 della Legge regionale n. 12/2023 e ss.mm.ii. resi nello specifico dalla IV Commissione parlamentare ARS espresso nella seduta n. 83 del 10 aprile 2024 e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea Regionale Siciliana espresso nella seduta n. 73 del 09 aprile 2024, in riferimento all'art. 5 comma 12 della L.R. 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii.

DECRETA

Articolo 1

Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

È costituita la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di cui ai commi da 3 a 9 dell'art. 5 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dalla Legge Regionale n.12/2023 e in ultimo dall'art. 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024 n.3, strutturata come di seguito riportato:

- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, che la presiede;
- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
- Avvocato Generale della Regione;
- Dirigente del Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio (relatore);
- n. 5 Consulenti tecnico-giuridici, nominati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e ss.mm.ii., con successivo decreto dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con esperienza almeno decennale nel settore dei lavori pubblici.

L'incarico di Consulente tecnico-giuridico, componente della Commissione, ha durata quinquennale e decorre dalla data di pubblicazione del relativo decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii. "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza".

Ai componenti e ai consulenti tecnico-giuridici della Commissione si applicano, ove compatibili, le norme relative all'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

In particolare, i consulenti tecnico-giuridici, all'atto del conferimento dell'incarico, presentano, tra l'altro, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell'art.20 del Decreto Legislativo n.39/2013 e ss.mm.ii. nonché una dichiarazione con la quale si impegnano ad osservare il vigente "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10" allegato B al Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

I componenti e i consulenti tecnico-giuridici della Commissione presentano una dichiarazione sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma vigente in materia.

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese all'atto della nomina, con obbligo di rinnovarle annualmente nonché al verificarsi di qualsivoglia variazione dei dati forniti nell'ambito delle medesime.

Articolo 3

La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici è tenuta ad esprimere parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro.

Con riferimento al livello di progettazione, il parere della Commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

La Commissione quale organo consultivo della Regione, ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii, svolge altresì attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.

La Commissione rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e di opere idrauliche.

Per la predetta attività la Commissione Regionale è integrata, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque.

Articolo 4

La mancata partecipazione non giustificata a tre adunanze consecutive della Commissione o complessivamente a cinque adunanze, anche non consecutive, nell'arco di un anno (decorrente dalla data della prima adunanza cui il consulente tecnico-giuridico non ha partecipato), regolarmente convocate, comporta, per il Consulente, la decadenza automatica dalla nomina.

Articolo 5

Sono approvate le seguenti "Linee guida per il funzionamento e l'operatività della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'articolo 5, commi da 3 a 9, della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dalla Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 ed in ultimo dall'art. 122 della Legge Regionale 31 gennaio 2024 n.3:

Premesse

Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti il funzionamento e l'operatività della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di seguito Commissione, di cui all'art. 5, commi da 3 a 9, della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii.

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di accesso alla consultazione della Commissione, sono, altresì, declinati gli adempimenti che gli enti dovranno adottare nell'ambito del procedimento relativo alla richiesta di parere.

Natura e attribuzioni

La Commissione è un organo tecnico consultivo della Regione operante presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii, come modificata dalla L.R. 12/2023 e in ultimo dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n.3, esprime parere obbligatorio sui progetti di Lavori Pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro.

Con riferimento al livello di progettazione, il parere della Commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

Per importo complessivo dell'opera si intende l'importo complessivo del progetto come indicato all'art.5 dell'allegato I.7 (*contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii..

Il parere della Commissione, nell'ambito delle competenze come sopra definite, riguarda i livelli di progettazione definiti nella Parte IV dall'art. 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 dell'allegato I.7 del medesimo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

Più precisamente, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli tecnici:

- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto esecutivo.

I progetti esecutivi redatti conformemente ai progetti di fattibilità tecnico-economica per i quali la Commissione Regionale ha espresso parere, o comunque non soggetti a variazioni sostanziali, non sono oggetto di un nuovo parere da parte della Commissione Regionale LL.PP.

Le perizie di variante e/o suppletive redatte ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (modifica dei contratti in corso di esecuzione), relative a progetti per i quali la Commissione Regionale LL.PP. ha espresso parere, non sono soggette a nuovo parere da parte della medesima.

La Commissione quale organo consultivo della Regione, ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii, svolge altresì attività di consulenza tecnica per la regione e, per problematiche di particolare complessità, consulenza agli enti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 12/2011 e ss.mm.ii., previa richiesta da parte degli stessi.

La Commissione, quale organo consultivo della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., rilascia pareri consultivi previsti in capo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii., e di opere idrauliche.

Corre obbligo evidenziare che, ai sensi dell'art. 5 comma 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., rimane obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., come già evidenziato dal parere prot. n. 15039 del 21/06/2021 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana.

A tal proposito, giusto l'art. 47 del D. Lgs. 36/2023, appare conducente evidenziare che i progetti di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50% dallo Stato, il cui costo complessivo, come derivante dal quadro economico, sia superiore a 25 milioni di euro, non devono essere sottoposti al parere della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici.

A tale conclusione perviene anche l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con il parere prot. 15039 del 21/06/2021, ancorché riferito alle normative nazionali e regionali previgenti, al fine di evitare *“interferenze che potrebbero portare ad un aggravamento del procedimento”*.

Composizione

La Commissione, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. è strutturata come riportato all'art. 2 che precede.

Con riferimento all'attività consultiva relativa a pareri in materia di "acque pubbliche", la Commissione è integrata da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, designato con decreto dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. "ai lavori della Commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal Responsabile Unico del Progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso Responsabile Unico del Progetto".

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica del Dipartimento Regionale Tecnico, nominato dal Presidente della Commissione Regionale.

I componenti interni (Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali Tecnico, delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, dell'Ambiente, dell'Urbanistica, Avvocato Generale della Regione e Dirigente del Servizio dell'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio) possono delegare, in caso di impossibilità/impedimento, Dirigenti/FF.DD. incardinati al proprio Dipartimento/Ufficio.

L'atto formale di delega deve essere di volta in volta trasmesso alla Segreteria della Commissione con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'adunanza.

Al fine di garantire continuità all'attività della Commissione, nel caso in cui un componente interno abbia designato un proprio delegato per una adunanza relativa ad un determinato procedimento, alle successive adunanze parteciperà, preferibilmente, il componente interno titolare ovvero lo stesso soggetto già delegato in precedenza per il medesimo procedimento.

Modalità di richiesta del parere, allegati, dichiarazioni

La richiesta di convocazione della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici deve essere avanzata e sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto o dal soggetto privato attuatore dell'intervento.

L'istanza deve essere indirizzata, a mezzo posta elettronica certificata, al Presidente della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Area 5 - Segreteria della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, via Munter, n. 21, 90145 Palermo, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia completa del progetto su supporto informatico, in formato pdf e firmato digitalmente, degli atti e degli elaborati progettuali;
- elenco con l'indicazione completa di indirizzo, posta elettronica certificata ed e-mail, di tutti i soggetti da invitare ai lavori della Commissione e competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi previsti dalla normativa vigente;
- attestazione del Responsabile Unico del Progetto inerente all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera o provvedimento di autorizzazione in variante allo strumento urbanistico;
- attestazione del Responsabile Unico del Progetto inerente all'inserimento dell'opera nel programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo CUP;
- relazione informativa del Responsabile Unico del Progetto riguardante le opportune informazioni relative al reperimento delle somme occorrenti per il finanziamento delle opere di progetto, il quadro normativo di riferimento nonché ogni altra informazione ritenuta utile per la compiuta descrizione dell'intervento in argomento;
- documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto;

- rapporto circa lo stato di avanzamento delle attività di verifica della progettazione (rapporti intermedi), che, ai sensi dell'art. 42 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., sarà completata con il rapporto conclusivo, successivamente al rilascio del parere della Commissione.

Il Responsabile Unico del Progetto è onerato, infine, di trasmettere direttamente a tutti gli enti e le amministrazioni - che secondo la normativa vigente sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta - copia informatica degli elaborati del progetto da esaminare, necessari per la formalizzazione dei rispettivi pareri da rilasciarsi in sede di Conferenza di Servizi, dandone specifica comunicazione alla Segreteria della Commissione.

Analogamente e contestualmente, copia completa su supporto informatico del progetto sarà trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto al Dirigente del servizio dell'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio, facente parte della Commissione con le funzioni di relatore e di istruttore delle richieste inoltrate alla Commissione.

Successivamente all'emissione del parere positivo da parte della Commissione, resta a carico della Stazione appaltante la conclusione della procedura di verifica, prevista ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e dell'art. 34 dell'allegato I.7 del medesimo Decreto Legislativo nonché la validazione del progetto ai sensi del medesimo articolo 42 da parte del Responsabile Unico del Progetto.

Si richiama la puntuale osservanza delle previsioni riportate dall'art. 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relative ad ogni singolo livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati.

L'ingegnere Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio, nella qualità di componente relatore della Commissione, nell'ambito della propria attività istruttoria, verifica la completezza degli elaborati progettuali, redige la relazione istruttoria, da trasmettere alla Commissione dichiarando che: *“Il progetto risulta meritevole di essere sottoposto all'esame della Commissione dei LL.PP. per il rilascio del relativo parere di competenza”*.

La suddetta relazione istruttoria sarà oggetto di integrazione qualora, in seguito all'esame della Commissione, siano state avanzate richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile, presente ai lavori della Commissione in qualità di relatore, rilascia in sede di adunanza anche i pareri di competenza del proprio ufficio previsti dalla legge.

Modalità di convocazione

Il potere di convocazione spetta al Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 7 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., con le modalità di cui al titolo IV della Legge Regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. con la forma prevista dall'art. 19 della citata Legge Regionale n. 7/2019 (*“conferenza simultanea”*).

La Segreteria della Commissione avrà cura di fornire periodicamente al Presidente della Commissione elementi utili per la programmazione delle convocazioni.

Il Presidente della Commissione, tramite il preposto ufficio, trasmette la nota di convocazione a mezzo di posta elettronica certificata ai componenti della stessa, al Responsabile Unico del Progetto ed a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenuti ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta, nel corso dei lavori della Commissione.

Funzionamento e Procedure

In tutte le fasi dei lavori della Commissione (intesa come conferenza di servizi) i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto possono esprimersi anche consegnando, in sede di adunanza, mediante il rappresentante titolato, specifico parere scritto inerente all'affare in argomento, che la Commissione comunque è tenuta ad accettare.

Su autorizzazione del Presidente, sentito il Relatore, in casi particolari dettati dalla contingenza dei lavori dell'adunanza, può essere accettato anche il parere scritto pervenuto alla segreteria della Commissione, pur in assenza, in sede di adunanza, dell'Amministrazione che ha rilasciato il parere medesimo.

La mancata partecipazione ai lavori della Commissione, senza motivazione e/o giustificazione, può costituire, a carico di chi se ne sia reso responsabile, comunque fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii.

Sono altresì considerate assenti, in ogni fase dei lavori della Commissione, le Amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione.

Le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte, congruamente motivate, saranno formulate in termini di assenso o dissenso e dovranno indicare, in quest'ultimo caso, le modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Le prescrizioni o condizioni, eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, dovranno essere espresse in modo chiaro ed analitico specificando se sono relative a vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte, per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato all'adunanza, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti della stessa, per l'assenso reso, ancorché implicito.

I lavori della Commissione si svolgono di regola in due fasi:

- Prima fase: convocazione della riunione per procedere all'esame del progetto, illustrato dal relatore, individuato nella persona dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, ed eventualmente da correlatori di volta in volta designati dal Presidente, ed acquisizione dei pareri necessari da parte delle amministrazioni e degli organi espressamente individuati dal Responsabile Unico del Progetto.
- Seconda fase: la Commissione, in relazione alle risultanze dell'adunanza, rende parere sul progetto.

La prima e la seconda fase possono svolgersi nell'ambito di un'unica adunanza.

La Segreteria della Commissione curerà la redazione dei verbali delle adunanze, che saranno trasmessi ai componenti ed a tutti i partecipanti a mezzo e-mail per la condivisione o per le eventuali integrazioni e/o osservazioni. Trascorso il termine di cinque giorni dall'invio, il verbale, sottoscritto dal Segretario, si intenderà approvato e sarà proposto alla firma del Presidente.

Il verbale approvato e sottoscritto con firma digitale verrà successivamente ritrasmesso a tutti i soggetti convocati, a cura della Segreteria della Commissione, e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Nel corso dell'adunanza saranno acquisiti dalla Segreteria della Commissione le dichiarazioni a verbale rese dagli enti intervenuti alla stessa in base al modello appositamente elaborato dalla Segreteria medesima.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza dei componenti interni, che possono intervenire mediante propri delegati, e di almeno due componenti esterni.

I pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'adunanza.

Il voto del Presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

Il Presidente della Commissione, qualora sia necessario e/o opportuno, in relazione al progetto da esaminare, può consentire la partecipazione all'adunanza, senza diritto di voto, di altri

Dirigenti/Funzionari Direttivi interni all'Amministrazione regionale.

In applicazione del periodo precedente saranno preventivamente informati i Dirigenti Generali dei Dipartimenti di appartenenza per il relativo assenso.

Attività degli Ingegneri Capo dell'Ufficio del Genio Civile

Con il presente paragrafo si richiama l'attenzione degli Ingegneri Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile circa il rispetto e la puntuale osservanza di quanto disposto dalle presenti Linee Guida, per le attività di rispettiva competenza territoriale nella qualità di relatori e di istruttori delle richieste inoltrate alla Commissione.

In particolare, si evidenzia che, al fine di avviare i lavori della "prima fase" e quindi di convocare la riunione, necessaria per procedere all'esame del progetto, il relatore dovrà produrre la Relazione di istruttoria con le proprie osservazioni e determinazioni, al fine di offrire un contributo conoscitivo per i lavori della Commissione e per le finalità della verbalizzazione.

Tale relazione sarà anticipata via e-mail al Segretario della Commissione.

La predetta relazione, oltre agli aspetti illustrativi e conoscitivi, all'esame tecnico-amministrativo ed economico, alle osservazioni ed ai rilievi formulati nel corso dell'iter istruttorio, dovrà contenere tutti gli elementi utili alla decisione ed alla formulazione del parere finale della Commissione.

Al fine di rispettare i tempi procedurali complessivi, risulta necessario che l'istruttoria da parte dell'ingegnere capo competente per territorio venga iniziata, senza alcun indugio, fin dall'atto del ricevimento degli elaborati progettuali, avendo cura di informare la Segreteria della Commissione dello stato del relativo iter e di ogni notizia utile al riguardo.

Modalità di rilascio del Parere

A conclusione dei lavori della Commissione, sarà cura del Relatore, congiuntamente alla Segreteria della Commissione e agli eventuali correlatori, predisporre, con la massima sollecitudine consentita, il parere della Commissione che deve contenere:

- la relazione finale dell'esame istruttorio condotto nel corso delle riunioni che sarà fornita alla Segreteria della Commissione dal relatore (Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio);
- il richiamo ai verbali delle adunanze della Commissione redatti dal Segretario;
- le dichiarazioni a verbale rese dagli enti intervenuti alle adunanze ed acquisite dalla Segreteria;
- l'elenco dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc., resi dagli enti interessati, comunque pervenuti alla Segreteria e/o all'Ufficio del Relatore, ai fini dell'accettazione, previa autorizzazione del Presidente, come sopra previsto al punto "*Funzionamento e Procedure*";
- le determinazioni della Commissione.

Il parere della Commissione, come sopra redatto, sarà sottoscritto dal relatore, dagli eventuali correlatori e sarà proposto, tramite la Segreteria, alla firma del Presidente e successivamente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata dalla Segreteria della Commissione al relatore ed al soggetto richiedente ed infine pubblicato nell'apposita sezione del sito web del Dipartimento Regionale Tecnico.

Atteso che, nel corso dell'esame del progetto, sia in fase istruttoria che durante le adunanze della Commissione, può rendersi necessario procedere alla integrazione degli atti progettuali, il relatore avrà cura di riscontrare la rispondenza degli atti definitivi esaminati a quelli licenziati dalla Commissione.

A tal fine l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella qualità di Relatore, avrà cura di apporre sugli elaborati progettuali definitivamente licenziati apposito visto digitale attestante "*la conformità degli elaborati a quelli esaminati dalla Commissione nelle sedute*". Una copia del progetto, come sopra vistato, resta agli atti presso l'Ufficio del Genio Civile, mentre un'altra copia sarà consegnata al

Responsabile Unico del Progetto unitamente al parere.

Il Responsabile Unico del Progetto, prima della consegna del progetto vistato, dovrà fornire alla Segreteria della Commissione la versione finale del progetto medesimo firmato digitalmente in formato non editabile.

Il suddetto progetto dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto attestante la conformità del contenuto agli elaborati finali esaminati ed esitati dalla Commissione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., con riferimento al livello di progettazione, il parere della Commissione Regionale sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

Il parere della Commissione regionale deve essere pubblicato, oltre che nel sito web dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, anche nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del Responsabile Unico del Progetto.

Il parere deve riportare le attestazioni del Responsabile Unico del Progetto inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera e dell'inserimento della stessa nel programma triennale delle opere pubbliche.

Funzionamento e procedure per il rilascio di pareri sulle "acque pubbliche"

La Commissione, quale organo consultivo della Regione, ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii, rilascia i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione Regionale è integrata da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque.

Al fine di attuare le superiori disposizioni e di stabilire adeguate procedure, di seguito vengono indicati gli adempimenti che gli Uffici interessati dovranno adottare.

La richiesta di parere consultivo, da inoltrare al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di Presidente della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, deve essere formulata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e dovrà essere corredata dalla relazione tecnica d'istruttoria del medesimo Ufficio e dai relativi atti a supporto, nonché da apposita e circostanziata proposta motivata.

La richiesta di parere consultivo, unitamente alla relazione tecnica d'istruttoria, dovrà essere contestualmente trasmessa anche al competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed anche per posta elettronica alla Segreteria della Commissione Regionale che curerà l'inoltro della stessa al Relatore ed ai componenti.

Il Relatore per l'affare sottoposto al parere della Commissione, individuato nella persona del dirigente regionale esperto in materia nominato dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, esprimerà il proprio avviso e le proprie valutazioni alla Commissione con apposita relazione che dovrà essere anticipata per posta elettronica alla Segreteria della Commissione regionale, che curerà l'inoltro della stessa ai componenti.

La Commissione Regionale dei lavori pubblici fornirà, direttamente al competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il proprio parere consultivo al fine di consentire l'emissione del provvedimento finale.

Il correlatore per l'affare sottoposto al parere della Commissione è individuato nella persona dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Attività di Consulenza tecnica

Per l'attività di consulenza tecnica di particolare complessità richiesta alla Commissione dagli enti di

cui all'articolo 2 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., partecipano ai lavori della Commissione l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, con funzioni di relatore - istruttore, e il Dirigente dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico.

Per le consulenze di carattere generale richieste alla Commissione dall'Amministrazione Regionale, ove ritenuto dal Dirigente dell'Area 3, partecipano ai lavori della Commissione gli ingegneri capo degli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana.

Disposizioni finali

Eventuali chiarimenti sugli adempimenti necessari al rilascio del parere e/o sulle modalità di funzionamento della Commissione potranno essere richiesti direttamente al Segretario della Commissione all'indirizzo di posta elettronica area5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nelle circolari assessoriali precedenti prot. n. 3520 del 3 ottobre 2013, prot. n. 90917 del 16 ottobre 2012 (G.U.R.S. n. 48 del 9 novembre 2012 – parte prima), del 16 gennaio 2003 (G.U.R.S. n. 4 del 24 gennaio 2003) e del 22 giugno 2010 (G.U.R.S. n. 31 del 9 luglio 2010) nonché le precedenti norme di funzionamento interno della Commissione e saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito web istituzionale della Regione Siciliana e nel sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.”

Articolo 6

Con successivo decreto dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sono determinate, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii., le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione.

Articolo 7

Il presente decreto, avendo acquisiti i pareri resi ai sensi del comma 14 dell'art.1 della Legge Regionale n.12/2023 e ss.mm.ii. dalla Commissione Parlamentare competente e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana, è pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.98 comma 6 della Legge Regionale n.9 del 7/05/2015 ed è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale n.9/2021.

Palermo, lì

Il DIRIGENTE GENERALE
ing. Duilio Alongi

L'ASSESSORE
On.le Alessandro Aricò